



**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
"ANDREIS – BARCIS"
*-Servizio Trasporti Scolastici-***

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 24.09.2011)

ART.1 – FINALITA'

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alle scuole di competenza.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della relativa circolare ministeriale n.23/97.

ART.2 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Il servizio è diretto agli alunni iscritti alle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado residenti o domiciliati nei comuni di Andreis e Barcis;

ART.3 MODALITA' DI EROGAZIONE

All'inizio di ogni anno scolastico verrà predisposto il piano di trasporto che conterrà l'indicazione degli orari e dei percorsi tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei mezzi a disposizione e delle iscrizioni pervenute.

L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta su apposito modulo firmata da un'esercente la potestà o da chi ha un minore in affidamento familiare. La domanda va presentata all'ufficio di segreteria ogni anno, anche da chi già usufruisce del servizio, entro il termine del 30 agosto per l'anno scolastico successivo.

La famiglia s'impegna con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata del pulmino al momento del suo rientro da scuola od a comunicare l'eventuale persona delegata.

Al fine di garantire una adeguata gestione del servizio e per ridurre al minimo la permanenza dei ragazzi sui mezzi, vengono predisposti adeguati punti di raccolta.

Potranno essere concesse deroghe per singoli casi, in relazione a particolari condizioni. La richiesta dovrà essere motivata e indirizzata all'Ufficio comunale di competenza che ne valuterà la fattibilità tecnica.

La Giunta comunale stabilisce di far svolgere il servizio di trasporto scolastico in economia oppure appaltandolo all'esterno, oppure parte in economia e parte in appalto esterno, compreso il servizio di accompagnamento dei bambini delle scuole d'infanzia citato al successivo articolo.

ART.4 – ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio svolto per le scuole d'infanzia , ai sensi del decreto 31 gennaio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e durante le operazioni di salita e di discesa e cessa al momento di consegna dei bambini alla custodia del personale scolastico o alla famiglia.

ART.5 – SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico – educative approvate dagli organi scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale: gite scolastiche all'interno del territorio comunale, gite scolastiche fuori dal Comune, accompagnamento a corsi.

L'Amministrazione garantisce il trasporto per le prove scritte di esame della scuola dell'obbligo secondo un programma concordato con l'Istituto Comprensivo.

ART.6 – COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dal dirigente scolastico. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello normale, sarà cura dell'ufficio del servizio dei trasporti scolastici verificare e comunicare al dirigente scolastico se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che l'Istituto scolastico abbia

formulato apposita richiesta almeno tre giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.

In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura dell'Ufficio del servizio dei trasporti scolastici segnalare alla scuola, con congruo anticipo, le modalità di svolgimento del servizio.

In caso di sciopero del personale scolastico, il dirigente scolastico dovrà comunicare all'Ufficio del servizio dei trasporti scolastici, con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno.

In caso d'uscite anticipate, dovute a motivi straordinari ed urgenti (formazione di ghiaccio sulle strade o d'improvvisi e abbondanti nevicati in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio.

ART.7 – SICUREZZA E RESPONSABILITA'

Nel percorso di andata verso la scuola, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia.

Nel percorso di ritorno verso l'abitazione degli utenti, l'Amministrazione è responsabile dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato, dalla famiglia, all'atto dell'iscrizione al servizio di trasporto.

Il genitore o la persona adulta delegata è tenuto ad accompagnare e a riprendere il minore all'orario stabilito, rimanendo responsabile dello stesso nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita o di discesa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata, gli alunni verranno condotti, al termine del giro, presso gli uffici municipali. In questo caso, dopo un primo avviso, qualora l'inconveniente si ripeta, l'Amministrazione sospenderà il servizio nei confronti dell'iscritto.

La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al trasporto degli alunni, ed alla discesa alla fermata stabilita.

ART.8 –NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

Il servizio di scuolabus oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge in vigore, è composto dall'autista e da un assistente accompagnatore per le scuole materne.

Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato dal Comune.

L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida. Non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio. Non possono salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario. Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, l'autista deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

L'assistente accompagnatore/trice, controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente, provvedendo, inoltre, a controllare sia la salita che la discesa degli alunni dal mezzo.

L'alunno deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso e specificatamente deve:

- Prendere immediatamente posto sul proprio sedile;
- Stare seduto per tutto il percorso nel posto assegnatogli;
- Non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
- Usare un linguaggio conveniente;
- Non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- Mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista o dall'accompagnatore;

In caso di comportamento scorretto saranno adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità dell'infrazione e al pregiudizio che potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio, le seguenti sanzioni:

- Richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
- Ammonizione scritta indirizzata al genitore da parte dell'Amministrazione Comunale competente;
- Sospensione o destituzione dal servizio in caso di particolare gravità del comportamento nonché in caso di comportamento recidivo.

In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei medesimi da parte dell'ufficio tecnico comunale.

ART.9 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, al dirigente scolastico, agli operatori e agli utenti del servizio.